N. R.G. 1628/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI BARI

Terza Sezione Civile

La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Michele Ancona — Presidente

dott.ssa Emma Manzionna — Consigliere

dott.ssa Maristella Sardone — Consigliere rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1628/2017 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari-Sezione Stralcio – Articolazione di Altamura n. 2875/2017 del 31.05.2017

TRA

Pt_1 **, in persona del Direttore Generale p.t.**, elettivamente [redacted] presso l'Ufficio Legale dell'Ente al [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] giusta procura in atti

-Appellante-appellata incidentale –

CONTRO

CP_1 elettivamente [redacted] alla [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende giusta procura in atti

- Appellata- appellante incidentale –

Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.01.2024, che qui devono intendersi riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 2 luglio 2007 *CP_1* conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari-Sezione distaccata di Altamura, la *Pt_1* , in

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-792

persona del legale rappresentante p.t., per sentir accogliere le seguenti conclusioni:" *A) ritenere e dichiarare l'* Controparte_2 *e, quindi, la* Pt_1 *, responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., dei danni sofferti dalla sig.ra* CP_1 *c/o la* [redacted] *per i motivi indicati nelle premesse del presente atto; B) ritenere e dichiarare, per l'effetto, l'* Controparte_2 *e, quindi, la* Pt_1 *, tenuta a risarcire i danni sofferti dalla sig.ra* CP_1 *quantificati in € 410.261,23 ovvero la minor e/o maggior somma che sarà accertata in corso di causa a seguito di C.T.U.; C) condannare, per l'effetto, la convenuta come sub A e B. con vittoria di spese. "*

A fondamento della domanda l'attrice deduceva che: - in data 6.6.2002 si era recata presso l' Controparte_2 di [redacted] ad urgente intervento chirurgico di appendicite acuta; - prima dell'intervento, eseguito il 7.6.2002, era stata sottoposta ad esami del sangue, che avevano rilevato che i valori delle transaminasi erano nella norma, sicchè avevano escluso l'esistenza del virus di epatite C, come già accaduto in occasione di precedente ricovero presso il medesimo P.O. in data 8.1.2002; - in data 13.6.2002 era stata dimessa in buone condizioni; -in data 25.10.2002, recatasi presso l[redacted] in Reggio Calabria in quanto affetta da "lombosciatalgia bilaterale", veniva sottoposta nuovamente ad esami ed analisi, a seguito dei quali risultava un anomalo innalzamento dei valori delle transaminasi nel sangue, segno di lesione delle cellule epatiche, e presenza del virus HCV; - il virus poteva essere stato contratto, avuto riguardo al tempo di incubazione e della manifestazione della malattia, dopo circa quattro mesi, solo in occasione dell'intervento di appendicectomia, in assenza di prova di altri fattori, preesistenti, concomitanti o sopravvenuti, con conseguente responsabilità della struttura sanitaria (e, per essa, della Parte convenuta); - a seguito dell'infezione aveva patito un danno biologico permanente, nella misura del 30%, un danno morale, un danno patrimoniale per spese mediche, sostenute e da sostenersi, e per lucro cessante, per la contrazione di reddito, di € 600 mensili, subita da quando, marzo 2007, svolgeva lavoro dipendente part-time, dopo che dal 2000 al 2006 aveva svolto lavoro a tempo pieno.

Costituitasi in giudizio, la Pt_1 contestava la fondatezza della domanda nell'*an*, per difetto del nesso di causalità e di una condotta colposa della Parte e nel *quantum*, per l'eccessività delle somme pretese. Chiedeva quindi il rigetto della domanda e, in

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-792

subordine, in caso di accoglimento della domanda, di ridurre il risarcimento nei limiti del giusto e dell'equo.

Istruita la causa con consulenza tecnica d'ufficio e rigettate le richieste di prova orale articolate da parte attrice, con sentenza n. 2875/2017 del 31.05.2017 il Tribunale di Bari-Sezione Stralcio-Articolazione di Altamura così provvedeva*: "- Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € 62.939,70 per danno non patrimoniale, € 4.476,15 per spese mediche sostenute ed € 18.200,00 per spese mediche future, oltre gli accessori di cui in motivazione, nei limiti, con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva e sino al soddisfo; condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, liquidate in € 817,92 per esborsi ed € 13.430,00 per compenso professionale, oltre IVA ed accessori di legge; pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico della convenuta. "*

Il primo giudice, accertata la responsabilità della struttura sanitaria per l'insorgenza della malattia in capo all'attrice sulla base della CTU, liquidava in favore dell'attrice il danno non patrimoniale (danno biologico da inabilità temporanea e danno permanente nella misura del 15%, con personalizzazione del 30%) ed il danno patrimoniale per spese mediche, sostenute e da sostenersi presumibilmente fino all'età di 85 anni; rigettava la domanda di danno da contrazione di reddito, per riduzione della capacità lavorativa, in quanto non provata.

Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato il 26.7.2017, ha proposto tempestivo appello la *Pt_1* chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, in riforma della sentenza, dichiararsi l'inesistenza del nesso di causalità tra l'*eventus damni* ed il dedotto danno e, in via gradata, la rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni, con vittoria di spese di lite del doppio grado.

A fondamento dell'appello ha dedotto 1) l'assenza del nesso di causalità tra il contagio da HCV ed il ricovero presso l[redacted] in data 6.6.2002 per l'intervento di appendicectomia; 2) l'eccessività delle somme liquidate in favore della *CP_1*, ed in particolare l'importo liquidato per ciascun giorno di invalidità temporanea, nella misura di € 120,00, non proporzionato all'entità delle lesioni ed alla loro gravità, istando per l'applicazione dell'importo minimo di € 96,00 *pro die*, e la percentuale di personalizzazione, riconosciuta nella misura del 30%; sotto altro profilo, ha contestato

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-792

l'importo liquidato per spese future, nella misura di € 18.200,00, deducendo che le ultime ed innovative cure per l'HCV erano idonee a risolvere i relativi problemi. Per effetto delle predette doglianze ha chiesto, anche nel caso di conferma del nesso di causalità, la rimodulazione delle spese di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale, tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"in via preliminare A. rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza poiché infondata; in via principale B. rigettare l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto; C. accogliere l'appello incidentale proposto da parte appellata; D. ritenere e dichiarare la Pt_1 tenuta a risarcire i danni sofferti dalla sig.ra CP_1 a titolo di danno biologico permanente nella misura del 30% oltre alla personalizzazione massima prevista dalle Tabelle milanesi per le lesioni macropermanenti, pari a complessivi € 208.774,00 e, per l'effetto, E. condannare la Pt_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore della sig.ra CP_1 la somma di € 145.804,30, risultante dalla differenza tra € 208.774,00 e quanto già riconosciuto dal giudice di prime cure a titolo di danno non patrimoniale, pari ad € 62.939,70, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria; F. ritenere e dichiarare la Pt_1 , tenuta a risarcire i danni sofferti dalla sig.ra CP_1 a titolo di danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa, quantificato nella misura di € 249.600,00, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria; G. condannare la Pt_1 , in persona del legale rappresentante p.t., come sub F. H. confermare per il resto l'impugnata sentenza; I. condannare la Pt_1 per responsabilità processuale aggravata – ex art. 96, comma 1 c.p.c. o, in subordine, ex art. 96, comma 3 c.p.c.-, al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore dell'appellata, per i motivi di cui al punto 5 del presente atto. Con vittoria di spese e compenso".*

L'appellante incidentale ha impugnato la sentenza lamentando:

1) l'incongrua valutazione del danno biologico per invalidità permanente, stimata nella misura del 15% anziché del 30%, per omessa valutazione degli elementi acquisiti al giudizio e motivazione errata e carente;
2) il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante, con motivazione errata ed illogica, sul rilievo che, stante l'alta percentuale di invalidità riconoscibile, dovesse desumersi l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica, con conseguente possibilità di accertamento presuntivo della perdita patrimoniale

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-792

e di liquidazione della voce di danno in via equitativa. Nel caso di specie, peraltro, la CP_1 avrebbe dimostrato documentalmente la contrazione del suo reddito, dimezzatosi a partire dalla data in cui si manifestarono i primi sintomi dell'epatite, nel 2007, e tale elemento sarebbe idoneo ad evidenziare anche per il futuro il pregiudizio da diminuzione della redditività dell'attività lavorativa.

Con ordinanza del 26/28.1.2018 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

Con ordinanza del 5.10.2021 la II Sezione della Corte, alla quale la causa era stata inizialmente assegnata, ha disposto una integrazione di CTU, con quesiti a chiarimento, espletata dalla dott.ssa Persona_1 .

Con sentenza parziale n. 1101/2023 del 05.07.2023 questa Corte, accertato "*il nesso eziologico tra quanto accaduto durante il ricovero della CP_1 del giugno 2002 ed il contagio HCV*", ha rigettato l'appello principale proposto dalla Parte con riferimento alla contestata responsabilità per quanto occorso alla CP_1 , rimettendo alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese.

Con ordinanza in pari data la Corte ha inoltre disposto procedersi a nuova CTU, nominando il dott. Persona_2 al fine di valutare *"I) La connotazione evolutiva della patologia da HCV, e la suscettibilità di far ricorso a protocolli farmacologici idonei a preservare le condizioni del paziente; II) La percentuale di invalidità permanente così come indicata, rendendo precisazioni sulla correlabilità al carattere evolutivo della patologia con i conseguenti rischi di trasformazione neoplastica;*

III) Ed ancora l'incidenza sulla capacità lavorativa, con specifica e correlata valutazione di quanto dedotto sulle controindicazioni nel caso ipotizzabili sulla praticabilità delle terapie farmacologiche per la cura della patologia vertebrale documentata, oltre che sugli eventuali riflessi di astenia riscontrabili; Il tutto previo esame delle condizioni attuali della CP_1 .

A seguito di trattazione scritta ex art. 127 *ter* c.p.c., in data 24 gennaio 2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all' art. 190 c.p.c..

Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c., poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza sia il *quantum appellatum*, sia le ragioni di dissenso rispetto alla soluzione decisoria adottata dal primo Giudice, coerentemente con quanto disposto

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-792

dall'art. 342 c.p.c., secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., n. 27199/2017; cfr. anche Cass. civ., sez. VI, ord. 17.12.2021, n. 40560; Cass. civ., sez. VI, ord. 30.5.2018, n. 13535; (Cassazione civile sez. II Civile, 28/01/2022 n. 2681; Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020 n.13293; Cassazione civile sez. VI civile sez. I, 29/01/2020 n. 1935).

A seguito della pronuncia della sentenza parziale n. 1101/2023 questa Corte è chiamata a statuire esclusivamente sui motivi di appello, principale ed incidentale, relativi alla quantificazione del danno.

A tal fine giova subito richiamare le conclusioni alle quali è pervenuto il dott. *[...]* *Per_2* che appaiono decisive sia ai fini della delibazione dei motivi di appello non decisi dalla Corte con la sentenza parziale.

Il CTU, a seguito di accertamento puntuale e completo, fondato su dati scientifici non inficiati dalle osservazioni mosse dai CTP della *CP_1*, ha invero concluso che *"1) CP_1 si contagiò con il virus dell'epatite C (HCV) presso l' Controparte_2 di* [redacted] *giugno 2002.*

L'infezione mostrò segni di attività e evolutività nei primi anni dopo il contagio, fino a causare un danno epatico rilevabile (modesta fibrosi portale, biopsia del 2005). Nel 2017, grazie all'avvento di una terapia antivirale innovativa, la CP_1 fu trattata per circa tre mesi con il farmaco Epclusa, ottenendo la completa eradicazione del virus. Ciò garantisce a tutt'oggi l'assenza di evolutività della malattia.

2) Il danno biologico permanente residuato alla fase attiva della malattia, inteso come danno alla funzione epatica, è quantificabile nella misura del 15%. Remoti sono attualmente i rischi di trasformazione neoplastica alla luce della modesta entità del danno epatico realizzatosi e dell'assenza di evolutività della malattia, in virtù dell'eradicazione dell'infezione.

3) L'infezione contratta può aver avuto dei riflessi negativi sull'espletamento dell'attività lavorativa di impiegata ma non giustifica la cessazione dell'attività lavorativa, trattandosi di attività impiegatizia, a bassissimo impegno fisico, il cui svolgimento è largamente compatibile con le patologie della CP_1 .

La Corte fa proprie e condivide le conclusioni del CTU, coerenti e lineari, che non paiono affatto poste in discussione dalle osservazioni del prof. *Per_3* del dott. *Per_4* e del difensore della *CP_1*, alle quali il dott. *Per_2* ha puntualmente replicato *"Si*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-792

ringrazia il Prof. Persona_5 *per le precisazioni in ordine ad aspetti prettamente clinici della patologia (epatite C), da cui la sig.ra* CP_1 *è affetta. Condivisibili sono infatti i concetti espressi dal CTP infettivologo (remissione della malattia anziché guarigione, mancanza di restitutio ad integrum del tessuto epatico, necessità di seguire diete e evitare farmaci con tossicità epatica), che rappresentano proprio le ragioni che sottendono il riconoscimento di un danno alla integrità fisica (danno biologico permanente), in misura non minimale ma ascrivibile all'ambito delle macropermanenti (15%), in capo alla* CP_1

Venendo poi alle osservazioni del dott. Per_4 *e dell'avv.* [redacted] *che rimarcano la sussistenza di un danno patrimoniale alla capacità lavorativa anche alla luce dei dati fattuali (buste paga, testi), occorre richiamare l'attenzione sul fatto che il quesito posto dalla Corte al n. 3 ha chiesto al CTU di esprimersi su un piano meramente biologico (l'incidenza sulla capacità lavorativa, con specifica e correlata valutazione di quanto dedotto sulle controindicazioni nel caso ipotizzabili sulla praticabilità delle terapie farmacologiche per la cura della patologia vertebrale documentata, oltre che sugli eventuali riflessi di astenia riscontrabili).*

In ordine al primo aspetto (cura della patologia vertebrale), è necessario segnalare che la cura della patologia vertebrale indicata nella CP_1 *era di tipo chirurgico (intervento di stabilizzazione). I farmaci antidolorifici, potenzialmente epatotossici, non rivestono valore curativo per la patologia vertebrale ma solo sintomatico, servono cioè ad alleviare temporaneamente i sintomi dolorosi.*

Pertanto il fatto di non averli potuti assumere per la concomitante malattia epatica non ha avuto alcuna influenza sul decorso della patologia ortopedica, che non poteva arrestarsi o risolversi con una terapia farmacologica ma richiedeva un trattamento chirurgico (stabilizzazione vertebrale).

Quanto invece all'astenia, cioè alla stanchezza che può accompagnarsi alle fasi di attività del virus dell'epatite, si evidenzia che nella sig.ra CP_1 *nel periodo che va dal 2002 al 2007 (anno in cui avvenne la cessazione dell'attività lavorativa di impiegata), i dati di laboratorio esistenti in atti sono estremamente scarni e limitati, riportano modesti movimenti delle transaminasi e sono dunque indicativi di un'attività virale non molto aggressiva, in grado di generare una certa astenia (stanchezza), per periodi temporanei, ma non tale da provocare una permanente impossibilità a svolgere la specifica attività lavorativa di impiegata…".*

A seguito del deposito della relazione di CTU l'appellante Pt_1 ha, di fatto, rinunciato a coltivare i motivi di appello relativi al *quantum debeatur*, come confermato dal mancato deposito di comparsa conclusionale e da quanto esposto nella memoria di replica ove,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-792

nel formulare le conclusioni, la Pt_1 ha istato *"per il rigetto dell'appello incidentale, in tutti suoi motivi, con compensazione delle spese di lite di secondo grado, risultando infondati i motivi di appello incidentale, al pari di quelli di appello principale (cfr. pag. 5), dopo aver espressamente dichiarato, a pag. 2, che la valutazione del CTU dott.* Per_2 *"non confortava la pretesa della* Pt_1 *di ottenere, in riforma della sentenza impugnata, un'inferiore liquidazione, pretesa assurta a motivo di appello; conseguentemente, si era ritenuto di non dover insistere su tale motivo oltre modo, depositando una comparsa conclusionale priva di riscontro nell'accertamento peritale. Di fatto, una rinuncia dei motivi di appello fatti valere"*.

Preso atto di tanto, questa Corte ritiene di non aggiungere altro al fine di rigettare gli ulteriori motivi di appello principale.

Quanto invece all'appello incidentale, deve prendersi atto che anche la CP_1 , a seguito del deposito della CTU espletata in appello, ha aderito alle conclusioni del CTU, seppure esclusivamente in punto di quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 15%, come si evince dalla lettura delle conclusioni formulate in sede di precisazione delle conclusioni e dalle difese esposte nella comparsa conclusionale ("***C.*** *RITENERE e DICHIARARE la* Pt_1 *, tenuta a risarcire i danni sofferti dalla sig.ra* CP_1 *a titolo di danno biologico permanente nella misura del 15 %..."*; cfr. precisazione di conclusioni in note di trattazione scritta depositate il 23.1.2024).

Sicché, in adesione a quanto concluso dal CTU sia in primo grado che in appello, il danno biologico da invalidità permanente va definitivamente quantificato nella misura del 15%.

L'appellante incidentale insiste nella richiesta di personalizzazione massima di tale danno biologico, evidenziando *"La rinuncia alla conservazione del cordone ombelicale, la riduzione delle difese immunitarie a seguito del contagio, l'impossibilità di fare ricorso a cure farmacologiche per curare (o quantomeno alleviare il dolore, come confermato dal CTU* Per_2 *altre patologie contratte dopo il contagio (patologia vertebrale e neoplasia, come documentate)"*, oltre a *"le conseguenze immediate in termini di sofferenza psichica che la paziente ha subito dopo la scoperta del contagio (isolamento sociale, rifiuto di relazioni sentimentali per il timore di essere fonte di contagio, ecc….)"*.

La Suprema Corte, nell'affermare il principio per il quale il danno biologico è il danno dinamico-relazionale (cfr. Cass. ord. 7513/18), ha più volte statuito che la perduta o ridotta o modificata possibilità di attendere alle ordinarie attività, come pure

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-792

di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze (e perciò non idonee ad applicare la personalizzazione) delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, *ex multis*, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/201; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 30/11/2009).

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che *"In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento."* (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. III, 20/01/2023, n.1 870; conf. Cass. sez. 3, sent. n. 28988 del 11/11/2019; conf. Cass. civ. sez. 6, Ord. n. 5865 del 04/03/2021).

Il primo giudice ha quantificato il danno biologico per postumi permanenti nella misura del 15%, sulla base delle Tabelle di Milano, nella misura di € 46.569,00, che poi ha maggiorato nella misura del 30%, così evidentemente personalizzandolo, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto *"quale la natura particolarmente invalidante della malattia contratta, destinata ad incidere in maniera significativa per il futuro sulla qualità della vita e delle relazioni personali dell'attrice"*, e quantificandolo perciò, *"in modo da adeguatamente riparare le ripercussioni negative che l'evento dannoso ha avuto sul valore-persona"*, nella misura di € 60.539,70.

Dunque il primo giudice, tenuto conto delle accertate peculiari conseguenze della contrazione del virus nella vita della danneggiata, ha già proceduto alla personalizzazione del danno biologico nella misura del 30%, che la Corte ritiene assolutamente congrua, rispetto alle ordinarie limitazioni derivanti da postumi permanenti nella misura del 15%.

Al riguardo il CTU dott. *Per_2* ha precisato che il danno epatico documentato, consistente in una modesta fibrosi portale, va quantificato nella misura del 15% proprio perché, a fronte di una remissione della malattia, si è al cospetto di una *"mancanza di*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-792

restitutio ad integrum del tessuto epatico, necessità di seguire diete ed evitare farmaci con tossicità epatica," che, ha specificato il perito d'ufficio, *"rappresentano proprio le ragioni che sottendono il riconoscimento di un danno alla integrità fisica (danno biologico permanente), in misura non minimale ma ascrivibile all'ambito delle macropermanenti (15%) in capo alla* CP_1 .

Ciò significa che tali circostanze, che rientrano tra le ordinarie conseguenze lesive legate a quel grado di invalidità, non possono essere valutate anche ai fini della personalizzazione del danno.

Solo per completezza giova aggiungere che non ci sono evidenze da cui inferire la correlazione tra contagio da HCV e carcinoma al colon, da cui la CP_1 è stata colpita nel 2020.

A tanto consegue che va confermata la misura della personalizzazione riconosciuta dal primo giudice, con rigetto del primo motivo di appello incidentale.

Quanto al motivo di appello incidentale relativo al mancato riconoscimento del danno da lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa specifica, questa Corte ha già avuto occasione di osservare, nella sentenza parziale n. 1101/2023, che *" Fermo comunque restando che dovranno essere accertate le condizioni attuali della* CP_1 *e gli effetti delle cure di ultima generazione per contenere le conseguenze dell'HCV, va considerato, quanto alla incidenza sulla capacità lavorativa specifica, che in primis non vi è prova dei motivi di licenziamento <come già rilevato dal primo Giudice>. Ed ancora che la documentazione prodotta a sostegno della richiesta non si appalesa affatto sufficiente ed idonea a comprovare la contrazione dei redditi ed in particolare che tale contrazione sia conseguenza del contagio da HCV. Né può essere disposta una liquidazione con criteri meramente equitativi.*

Ed infatti va al riguardo considerato che per quanto concerne la capacità lavorativa specifica <ossia l'idoneità a svolgere la propria attuale occupazione> e quindi i danni patrimoniali dovuti all'incapacità di continuare ad esercitare l'attività svolta all'epoca del contagio, gli orientamenti in materia della S.C. richiedono che il danneggiato assolva il proprio onere probatorio con il deposito delle buste paga e della certificazione unica (CU). Pur non essendo escluso che possa farsi ricorso anche a presunzioni, certo il danno non può essere liquidato in via equitativa, e laddove manchino <come nel caso di specie> idonei supporti che possano consentire di verificare non solo l'an, ma anche l'entità dei danni conseguenza.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-792

Ai fini della prova del danno da capacità lavorativa specifica, incombe sul danneggiato l'onere di provare:

-la gravità della lesione; - l'incidenza della lesione sui guadagni, - la prova del reddito pregresso (ossia dello svolgimento di un'attività lavorativa prima del sinistro), - la differenza tra i guadagni, prima e dopo l'evento di danno.

Peraltro va osservato che in caso di postumi di piccola entità <allo stato la percentuale di invalidità è quella desumibile dalla prima ctu, ma dovrà essere rivalutata con la nuova ctu>, è presumibile che non vi sia incidenza sulla capacità lavorativa specifica".

Tanto premesso, tutti gli assunti di parte appellante nonché i precedenti della Suprema Corte richiamati appaiono inconferenti alla luce di quanto accertato dal CTU dott. *Per_2* che ha escluso che l'infezione contratta dalla *CP_1* influisca o abbia potuto influire sullo svolgimento della sua attività lavorativa, avendo chiarito che *"l'infezione contratta può aver avuto dei riflessi negativi sull'espletamento dell'attività lavorativa di impiegata ma non giustifica la cessazione dell'attività lavorativa, trattandosi di attività impiegatizia, a bassissimo impegno fisico, il cui svolgimento è largamente compatibile con le patologie della* *CP_1* .

In risposta alle osservazioni del CTP dell'appellante incidentale, il CTU ha chiarito che quanto *"all'astenia, cioè alla stanchezza che può accompagnarsi alle fasi di attività del virus dell'epatite, si evidenzia che nella sig.ra* *CP_1* *nel periodo che va dal 2002 al 2007 (anno in cui avvenne la cessazione dell'attività lavorativa di impiegata), i dati di laboratorio esistenti in atti sono estremamente scarni e limitati, riportano modesti movimenti delle transaminasi e sono dunque indicativi di un'attività virale non molto aggressiva, in grado di generare una certa astenia (stanchezza), per periodi temporanei, ma non tale da provocare una permanente impossibilità a svolgere la specifica attività lavorativa di impiegata".*

Escluso dunque che l'infezione da HCV, con i postumi residuati, abbia in qualche modo limitato o compromesso la capacità lavorativa della *CP_1* , va ricordato che il danno derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica è di natura patrimoniale, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-792

opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute. (cfr. di recente Cass. n. 16628/2023, conf. a Cass. n. 17411/2019).

Dunque, il danno derivante da maggior stanchezza o astenia, durante le fasi di attività del virus (che, come accertato dal CTU, non è mai stata molto aggressiva, pure nel periodo dal 2002 al 2007, cfr. pag. 12 rel. dott. *Per_2* va ricondotto nell'alveo del danno alla salute, e valutato come danno biologico, come avvenuto nel caso di specie.

Altro è, come si è visto, il danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, che correttamente il primo giudice non ha riconosciuto in favore della *CP_1*, alla luce di quanto osservato dal CTU.

"Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga una attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'articolo 1226 del Cc, perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto sia diminuito. (Tanto richiamato, ha evidenziato la Suprema Corte, il giudice d'appello ha concluso, affermando in difetto di adeguati elementi probatori sul punto, non avendo l'appellante dimostrato né il reddito in precedenza conseguito, né l'effettivo, documentabile, decremento subito, il danno da lesione della capacità lavorativa specifica non può quindi essere liquidato. Tuttavia l'innegabile compromissione della capacita lavorativa riscontrata dalla Ctu induce a pervenire alla liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa generica, in termini di aumento della percentuale di personalizzazione del danno non patrimoniale. In conclusione, la Corte territoriale, a differenza di quanto lamentato dal ricorrente, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, debitamente richiamati, in tema di riparto degli oneri probatori gravanti sul

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-792

danneggiato nell'ipotesi di asserita incidenza del danno subito sulla capacità lavorativa specifica)" (cfr., di recente, Cass. Cassazione civile sez. III, 25/07/2023, n. 22360).

Il risarcimento del danno da lucro cessante presuppone un danno da riduzione della capacità lavorativa specifica patito dalla vittima e, dunque, che il danneggiato sia impossibilitato, a causa dell'evento dannoso, a svolgere le mansioni alle quali era precedentemente preposto, circostanza espressamente esclusa nel caso di specie, alla luce della compatibilità delle condizioni di salute della *CP_1* con l'attività di impiegata dalla stessa svolta.

In definitiva, il riconoscimento della voce di danno pretesa dalla *CP_1* presuppone un danno biologico di notevole entità e, soprattutto, un'incidenza sulla capacità lavorativa specifica che, invece, come più volte evidenziato, è stata espressamente esclusa dal CTU.

Parte appellante non può dolersi della mancata ammissione delle prove orali, che nulla avrebbero potuto aggiungere sul punto, essendo inibita ai testi ogni valutazione in merito alla riduzione o meno della capacità lavorativa, valutazione di esclusiva pertinenza del CTU, che l'ha negata, sicchè deve escludersi che la lamentata riduzione di reddito (pure documentata dalla *CP_1*) sia conseguenza immediata e diretta dell'insorgenza della patologia.

Né può costituire prova fondante il diritto al risarcimento del danno da lucro cessante la circostanza che la *CP_1* fosse stata licenziata nel gennaio 2006 (a fronte della scoperta della malattia già nell'ottobre del 2002) dall'impresa ove lavorava come dipendente a tempo pieno, e che poi dal 2007 avesse continuato a lavorare presso altre aziende private, con contratti a tempo parziale (anziché pieno) fino al 2013 (come risulta documentato in atti), circostanze del tutto irrilevanti, una volta esclusa la riduzione della sua capacità lavorativa. Il licenziamento e l'assunzione con contratto *part time* possono essere stati determinati da svariate ragioni, che non possono tuttavia essere poste in correlazione causale con la malattia da infezione di HCV, sicchè correttamente il primo giudice non ha ammesso le prove orali articolate sul punto, che peraltro non miravano neanche a dimostrare un maggior affaticamento della *CP_1* nell'espletamento dell'attività lavorativa, ma pretendevano soltanto di dimostrare che il licenziamento era

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-792

stato causato proprio dalla riduzione della capacità lavorativa specifica che tuttavia, si ripete, è stata esclusa dal CTU.

Per completezza deve evidenziarsi che la remissione della malattia (dovuta alla completa eradicazione del virus a seguito di trattamento con terapia antivirale innovativa, Epclusa), dal 2017, è del tutto incompatibile con la pretesa attorea, di ottenere un danno patrimoniale futuro da lucro cessante.

Da quanto finora esposto consegue il rigetto anche dell'appello incidentale e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.

In ragione della reciproca soccombenza, stante il rigetto sia dell'appello principale della *Pt_1* che di quello incidentale proposto dalla *CP_1* , le spese del giudizio di appello vanno integralmente compensate tra le parti.

Le spese delle CTU disposte in appello vanno poste a carico di entrambe le parti, in ragione della metà per ciascuna.

Entrambi gli appellanti, principali ed incidentale, dovranno, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla *Pt_1* , in persona del legale rappresentante p.t., e sull'appello principale proposto da *CP_1* avverso la sentenza n. 2875/2021 emessa dal Tribunale di Bari-Sezione Stralcio-Articolazione di Altamura, in composizione monocratica, pubblicata il 31.05.2017, pubblicata il 22.12.2022, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-792

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 12 giugno 2024.

Il Consigliere relatore

Dott.ssa Maristella Sardone

Il Presidente

Dott. Michele Ancona

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-792